

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sig. Pericoli Franco, residente in Cattolica, via Andrea Costa, n. 80, ha presentato ricorso avverso gli avvisi di acc.to/liquidazione ICI n. 15661/01, n.15662/01, n. 24336/01, n. 27380/01 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini;

- che la Commissione adita ha respinto i ricorsi riuniti con sentenza n. 5/1/03, depositata il 10/02/03;
- che a seguito di quest'ultima, il Comune di Cattolica ha emesso ruolo coattivo, tramite notifica della cartella di pagamento n. 13720030013239230, per il recupero delle somme accertate, per mancato adempimento da parte del contribuente al pagamento del dovuto, che ammonta complessivamente ad Euro 45.711,80 (Euro quarantacinquemilasettecentoundici/80) oltre alle spese di notifica di Euro 3,10 (tre/10), di cui Euro 20.551,88 (Euro ventimilacinquecentocinquantuno/88) per imposta ed Euro 25.159,92 (Euro venticinquemilacentocinquantanove/92) per sanzioni ed interessi;
- che in relazione al citato ruolo il Sig. Pericoli Franco con nota dell'11/09/03 ha richiesto ed ottenuto con provvedimento del 18/09/03 la rateizzazione del pagamento;
- che il contribuente ha successivamente proposto appello avverso la sentenza CTP RN n. 5/1/03 presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, notificato al Comune di Cattolica in data 26/02/04, depositato il 16/03/04;
- che la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. 31 staccata di Rimini, ha accolto il ricorso in appello con sentenza n. 46 dell'11/10/04, depositata il 13/10/04;
- che il Comune di Cattolica, in ottemperanza all'anzidetta sentenza, ha sospeso la riscossione del ruolo il 30/11/04, data entro la quale il Sig. Pericoli Franco aveva versato al Comune complessivamente la somma di Euro 13.333,60 (tredicimilatrecentotrentatre/60);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2005, esecutiva, si autorizzava il Sindaco a proporre ricorso in Cassazione e a stare nel relativo grado di giudizio, contro la sentenza n. 46 dell'11/10/04, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. n. 31 staccata di Rimini e si nominavano quali legali difensori dell'Ente, con la relativa procura, l'Avv. Gaetano Rossi, con studio legale in Rimini, Corso d'Augusto, n. 100, e l'Avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli, con studio legale in Roma, v.le Giulio Cesare, n. 14;
- che il Sig. Pericoli Franco, successivamente, ha chiesto a questa Amministrazione di addivenire ad un accordo transattivo e cessare in tal modo la materia del contendere, previo il pagamento di tutta l'imposta dovuta e con spese legali compensate;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 16/04/05 venivano poste a carico della UCA assicurazione, agenzia di Cattolica, le spese di giudizio;

Tenuto conto che nel giudizio di secondo grado il Comune di Cattolica è risultato soccombente e che non vi è garanzia che il giudizio di Cassazione sia favorevole all'Ente, sembra rispondere a criteri di opportunità, convenienza ed economicità in via prudenziale accettare l'accordo transattivo e cessare la materia del contendere;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali"

A voti unanimi e palesi legalmente espressi,

D E L I B E R A

- di accogliere per motivi illustrati in premessa la domanda di accordo transattivo stragiudiziale proposta a questa Amministrazione dal Sig. Pericoli Franco in merito al ricorso in Cassazione proposto da questo Ente avverso la sentenza n. 46 del 11/10/04, depositata in segreteria il 13/10/04;

- di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in relazione al pagamento di tutta l'imposta ICI dovuta, anni 1995, 1996, 1997, 1998, iscritta a ruolo, oltre a diritti, spese, interessi di mora e quant'altro dovuto per legge dal soggetto iscritto a ruolo al concessionario della riscossione;

- di dare atto che le spese legali sono tra le parti compensate;

- di conferire mandato ai legali difensori del Comune di Cattolica Avv. Gaetano Rossi e Avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli di provvedere giudizialmente alla cessazione della materia del contendere e a tutti gli adempimenti del caso;

- di rinviare a successiva determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 192 del TUEL l'approvazione dello schema di accordo transattivo stragiudiziale da stipulare con il Sig. Pericoli Franco.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistano particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma del T.U.EE.LL. di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

- di riservare a separati atti degli organi competenti la stipula dell'accordo transattivo stragiudiziale;